

RG 14619/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio ha pronunciato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. RG **14619/2025**

TRA

D'AVENIA GIOVANNI, nato a Vallo della Lucania (SA) il 29.01.1973, CF DVNGNN73A29L628W, residente in Salerno alla Via Luigi Angrisani 17, elettivamente domiciliato in Salerno alla Via Posidonia n° 145 (84128 - SA), presso lo studio dell'avv. Antonio Losacco, c.

RICORRENTE

E

Regione Campania, in persona del legale rappresentante Presidente p.t. della Giunta Regionale (CF 80011990639), rappresentata e difesa dall' Avv.to Erminia Addivinola (CF DDVRMN66C45A509P) dell'Avvocatura Regionale

RESISTENTE

Motivi della decisione

1-Con ricorso depositato il 13 giugno 2025 e successivamente notificato, il ricorrente ha impugnato l'Ordinanza Ingiuntiva Amministrativa Prot. n. 4605/11/Reg.Ing./2022 del 21/03/2022, con cui è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo lordo di € 24.385,88.

L'odierno ricorrente espone:

-che ha lavorato alle dipendenze del Consiglio Regionale della Campania, con contratto di Personale comandato, inquadrato nella Categoria C/3 con Profilo Professionale di



Componente Segreteria Particolare. Ha regolarmente svolto le proprie mansioni, percependo, tra gli altri emolumenti, le indennità previste dalle Leggi Regionali n. 20/2002 e n. 25/2003, in particolare per il periodo compreso tra il 2009 e il maggio/2010, per un importo complessivo lordo di € 24.385,88, corrispondente a un netto di € 11.861,78, come da buste paga in atti;

- che il rapporto di lavoro con la Regione Campania è cessato in data 31/05/2010, come risulta dalla documentazione in atti;
- che durante il suo rapporto di lavoro ha percepito i trattamenti economici riconducibili alle previsioni delle leggi regionali 20/02 e 25/03 risultanti dal prospetto allegato alla ingiunzione stessa;
- che tali leggi sono state dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019, e conseguentemente la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Campania, con sentenze nn. 172/2019 e 217/2019, avrebbe dato impulso all'azione di recupero che ora occupa.

Sul presupposto che abbia svolto, in aggiunta alla attività lavorativa ordinaria, anche quella finalizzata alla realizzazione di progetti e di assistenza agli organi consiliari, pure riconducibili alle previsioni delle leggi 20/02 e 25/03, e che all'esito della dichiarazione di incostituzionalità dei titoli giustificativi, il pagamento delle somme sia divenuto indebito, il Consiglio Regionale della Regione Campania ha formato la predetta ingiunzione in danno dello stesso lavoratore in data 26.6.2024.

Tanto premesso, il ricorrente articola avverso l'ingiunzione in epigrafe le seguenti censure:

1-Lamenta la nullità dell'ingiunzione e della sua notifica, in quanto l'atto che la resistente assume identificarsi con richiesta di rimborso e interruzione della prescrizione non sarebbe stato validamente notificato. Invero, in data 19/11/2020, è stato emesso un "*atto di ripetizione del credito*" (Prot. n. 16338/2020), atto indirizzato via PEC all'Università degli Studi di Salerno (ammicent@pec.unisa.it), presso la quale il Sig. D'Avenia prestava servizio. Tuttavia tale comunicazione non è mai stata personalmente notificata o portata a conoscenza del ricorrente, né l'Università ha provveduto a inoltrargliela, rendendo tale atto assolutamente inidoneo e inesistente a interrompere la prescrizione nei confronti del ricorrente (*cfr allegato alla produzione di parte ricorrente doc. 2*).

Inoltre, a prescindere dalla sua inidoneità formale, tale atto del 19/11/2020 è stato comunque spedito oltre il termine decennale di prescrizione, essendo il rapporto di lavoro del Sig. D'Avenia cessato il 31/05/2010 e, di conseguenza, tutti i crediti relativi al periodo 2009-2010 sarebbero già integralmente prescritti a quella data. La mancata e invalida notifica di tale atto ha, inoltre, privato il ricorrente del diritto di opporsi tempestivamente alla pretesa già nel



2020, costringendolo a una difesa solo oggi, a distanza di anni, a fronte di un'esecuzione forzata.

Successivamente, da quanto emerso dagli atti, in data 21/03/2022, la Regione Campania ha emesso l'Ordinanza Ingiuntiva Prot. n. 4605/11/Reg.Ing./2022, ai sensi *dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639*, con la quale si ingiungeva al ricorrente il pagamento della somma di € 7.988,24 a titolo di debito principale, oltre interessi. Si rileva che la stessa Ordinanza, al punto j) della premessa, riconosce espressamente la prescrizione per le somme relative al periodo Gennaio-Maggio 2009 (*cfr allegato alla produzione di parte ricorrente doc. 3*).

La notifica della predetta Ordinanza Ingiuntiva Amministrativa è stata tentata a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 28/03/2022, con raccomandata N° 78530039658-7 indirizzata all'indirizzo del Sig. D'Avenia, Via Luigi Angrisani 17 e, non avendo trovato nessuno ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è stata inviata Comunicazione di Avvenuto Deposito (C.A.D.), ovvero la raccomandata con avviso di ricevimento che avrebbe dovuto informare il Sig. D'Avenia del deposito dell'atto, identificata con Raccomandata N° 629031926678, quest'ultima inviata a un civico errato (Via Luigi Angrisani 19), come risulta dalla documentazione postale. Inoltre, non vi è alcuna traccia della ricevuta di tale C.A.D., né la Regione Campania ha mai fornito prova della sua regolare ricezione da parte del destinatario. Tale vizio rende, secondo la prospettazione attorea, la notifica dell'Ordinanza Ingiuntiva Amministrativa radicalmente nulla (*cfr Doc. 6 produzione parte ricorrente*).

Deducendo di non avere avuto tempestiva e legale conoscenza dell'Ordinanza Ingiuntiva Amministrativa a causa dei vizi di notifica sopra descritti, il Sig. D'Avenia ha proposto il presente ricorso per l'accertamento negativo del credito e l'opposizione all'ordinanza ingiunzione amministrativa, al fine di far accertare l'intervenuta prescrizione del credito e l'illegittimità della pretesa della Regione.

La nullità delle notifiche degli atti presupposti viene valorizzata per acclarare la tempestività del presente ricorso, in quanto il ricorrente afferma di avere avuto effettiva conoscenza dell'Ordinanza Ingiuntiva Amministrativa Prot. n. 4605/11/Reg.Ing./2022 del 21/03/2022 e della pretesa di recupero solo in data **09/06/2025**.

2- Il ricorrente solleva inoltre eccezione di prescrizione, deducendo l'intervenuta Prescrizione Totale del Credito azionato dalla Regione Campania (in base al combinato disposto di cui agli artt. 2033, 2946, 2935, 2943 c.c.).

In proposito, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo (*art. 2033 c.c.*) si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (*art. 2946 c.c.*).

Nel caso di specie, le somme di cui la resistente chiede la ripetizione sono state percepite dal Sig. D'Avenia tra il 2009 e il 2010, con l'ultimo pagamento effettuato entro il **31/05/2010**. Per



interrompere la prescrizione, la Regione avrebbe dovuto notificare un atto interruttivo valido entro dieci anni da ciascun pagamento.

L'atto di ripetizione del 19/11/2020 (Prot. n. 16338/2020), da un lato è tardivo, perché spedito oltre il termine decennale, che scadeva il 31.5.2020; dall'altro lato, in quanto inviato alla PEC dell'Università, non può essere considerato un valido atto interruttivo nei confronti del ricorrente, in quanto spedito ad un indirizzo PEC non riferibile al ricorrente, ma solo all'Università ove lo stesso prestava servizio (e precisamente all'indirizzo ammicent@pec.unisa.it).

Sarebbe nulla, secondo la prospettazione del ricorrente, anche la notifica dell'Ordinanza Ingiuntiva Amministrativa del 21/03/2022, per mancanza di C.A.D. (invio a civico errato e/o mancanza di prova di ricezione). Conseguentemente, anche questo atto non avrebbe validamente interrotto la prescrizione, poiché una notifica nulla non può produrre gli effetti giuridici di una notifica valida, inclusa l'interruzione della prescrizione.

Deduce il ricorrente che la conoscenza effettiva della pretesa è avvenuta solo in data 09/06/2025, ben oltre il termine decennale dalla percezione degli emolumenti.

3- Nel merito il ricorrente lamenta l'insussistenza della pretesa creditoria, deducendo l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento, sostenendo l'irretroattività degli effetti della sentenza nr. 146/2019 della Corte Costituzionale e lamenta altresì la violazione degli artt. 2033 c.c. e 2041 c.c.

Tenuto conto del rispetto dei criteri di valorizzazione del legittimo affidamento nel senso voluto dalla Corte Costituzionale, il rapporto giuridico su cui inciderebbe tale pronuncia sarebbe ormai consolidato, dal momento che i mesi inerenti al rapporto di lavoro dell'istante riguardano il periodo che va da luglio 2009 a febbraio 2015 e, dunque, antecedente alla pronuncia della Corte Costituzionale.

Il ricorrente premette la ricostruzione della normativa di riferimento, nonché del contenuto delle decisioni assunte dall'Autorità Giudiziaria dalle quali trae origine la vicenda de qua.

Con L.R. 20/2002 era stata introdotta la previsione di un fondo regionale per il personale comandato e/o distaccato in servizio presso le strutture ivi individuate; con L.R. 25/2003, recante integrazioni alla L.R. 20/2002, era stato istituito un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative richiamate dalla medesima normativa per l'assistenza agli organi istituzionali.

Le attività di assistenza agli organi consiliari ed alle strutture organizzative regionali si svolgevano, trattandosi di attività extraistituzionali, al di fuori del normale orario d'ufficio: gli emolumenti erano poi stati regolati anche in sede di accordo sindacale nel 2014, prevedendo tra l'altro che, al fine di garantire l'assistenza, il personale dovesse impegnarsi ad



assicurare la reperibilità per lo svolgimento di attività non programmate anche al di fuori dell'orario di servizio, compreso i giorni festivi, prefestivi e notturni. A tale effetto veniva, nel summenzionato accordo, rimodulato anche l'orario di lavoro per essere compreso tra le 7,30 e le 20,00, invece che dalle 8,00 alle 19,00.

Con delibera n. 369 adottata nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania del 27.2.2015, era approvato il regolamento concernente il nuovo ordinamento del Consiglio Regionale, che, nel ridefinire l'assetto e le strutture organizzative, istituiva uffici di diretta collaborazione e supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico – amministrative del Presidente del Consiglio Regionale, dei componenti l'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari.

In particolare, l'art. 15, comma 8, del nuovo regolamento, approvato con delibera n. 369/2015 dell'Ufficio di Presidenza, stabiliva, ancora una volta, che al personale di ruolo, comandato e/o distaccato presso gli uffici di diretta collaborazione e supporto, venissero riconosciuti i benefici di cui al comma 2, dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2002.

Con delibera n. 164/2019, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania approvava la proposta di modifica dell'ordinamento del suddetto organo consiliare, prevedendo all'art. 15 co 6 l'indennità accessoria di diretta collaborazione in favore di detto personale, *sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e della disponibilità ad orari disagiati.*”.

Nel 2018 la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Regione Campania, nell'ambito dei giudizi di parificazione dei rendiconti generali della regione per gli esercizi finanziari del 2015 e del 2016, sollevava la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 81, 97 e 117 Cost. delle disposizioni delle richiamate leggi regionali in quanto l'istituzione di fondi aggiuntivi da parte della Regione in materia di trattamento accessorio dei dipendenti, costituiti ed alimentati al di fuori delle disposizioni costituzionalmente previste e della contrattazione collettiva, avrebbero avuto riflessi negativi sugli equilibri di finanza pubblica.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 146/2019, dichiarava quindi l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della L.R. 20/2002 e dell'art. 1 comma 1 della L.R. 25/2003, ritenendo che dette norme avessero istituito fondi incidenti sulla spesa regionale per il personale. Le norme regionali dichiarate incostituzionali sono state successivamente abrogate con L.R. 6/2019.

Per effetto di tali decisioni la Corte dei Conti regionale, che aveva sospeso il giudizio di parificazione per gli esercizi 2015 e 2016 in attesa della pronunzia del giudice delle leggi, non



parificò il bilancio limitatamente al 2016 in relazione al trattamento accessorio erogato al personale.

Sostiene la parte che, secondo quanto disposto dall'organo contabile, l'importo non parificato avrebbe dovuto determinare solo l'iscrizione di un credito per ingiustificato arricchimento nei confronti dei dipendenti percettori degli emolumenti.

Invece, su tali presupposti, il Consiglio Regionale della Campania ha avviato una ampia azione di recupero nei confronti del proprio personale dipendente, nonché di coloro che, nelle more, hanno cessato il rapporto lavorativo, chiedendo la ripetizione di quanto erogato ai sensi delle predette leggi regionali ed al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

4 -Inoltre il ricorrente deduce l'illegittimità della pretesa ex artt. 2126 e 2033 c.c..

Dal testo della impugnata ingiunzione si evince che la Regione ha agito per la ripetizione di somme indebitamente erogate, ai sensi dell'art. 2033 c.c. .

L'ingiunzione non tiene conto dei principi elaborati in tema della ripetibilità degli importi corrisposti nell'ambito del rapporto di lavoro ed, in particolare, della tutela del legittimo affidamento del lavoratore e della sua buona fede al momento della ricezione del corrispettivo della propria prestazione. Tema sul quale la Corte Costituzionale si è recentemente espressa con la sentenza n. 8/2023 , ove ha rimarcato la possibilità che il datore possa richiedere la restituzione , solo in fattispecie in cui l'erogazione non trovi causale nella corrispondente prestazione lavorativa.

Ebbene, l'iniziativa recuperatoria si porrebbe in aperto contrasto sia con la previsione codicistica sia con la stessa norma costituzionale affermativa del diritto all'equa retribuzione proporzionata alla qualità e quantità della prestazione (art. 36 Costituzione). Ne consegue che, anche ritenendo fondata la rivendicazione restitutoria, comunque l'Ente avrebbe dovuto prestare attenzione alle modalità di recupero alla luce di quanto innanzi statuito.

5- Infine parte ricorrente deduce l'illegittimità della ingiunzione ex art. 2041 c.c., in quanto la pretesa si porrebbe in contrasto anche con il contenuto dell'art. 2041 c.c..

La constatazione pacifica per la quale la prestazione è stata ricevuta dalla Regione senza riserve e, quindi, in totale assenza di una volontà contraria dell'Ente, evidenzia l'applicabilità alla fattispecie della norma codicistica, posto che, come è noto, l'azione di indebito arricchimento presuppone l'impoverimento della parte che agisca ex art. 2041 c.c. e l'arricchimento dall'altra.

Si costituiva la Regione Campania chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.

Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.



Il ricorso merita accoglimento.

La presente controversia riguarda la nota vicenda che indusse la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Campania, in sede di parifica di bilancio sul rendiconto del 2015 e del 2016 e rilevato l'avvenuto esborso di somme erogate al personale in servizio nel ruolo del Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003, a sollevare questione di costituzionalità di queste ultime.

Tali disposizioni venivano censurate in quanto, rispettivamente, istituivano un fondo (c.d. Fondo "Legge 20") per finanziare le indennità da versare al personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture politiche oltre ad un ulteriore fondo (c.d. Fondo "Legge 25") per il personale in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio regionale, al fine di assegnare risorse per l'assistenza agli organi istituzionali per l'incremento dell'attività anche legata ai processi di riforma in atto e consequenziali alle modifiche del titolo V della Costituzione - parte II, che hanno attribuito alle Regioni nuove potestà amministrative e legislative.

I fondi aggiuntivi, istituiti dalla Regione in tema di trattamento economico accessorio dei dipendenti regionali, sono stati ritenuti al di fuori di quanto previsto dalle fonti normative costituzionalmente prescritte (legge statale e contratti collettivi nazionali di comparto), illegittimi perché lesivi della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) e degli equilibri complessivi della finanza pubblica e della sostenibilità del debito, di cui lo Stato è garante e custode in rapporto agli impegni internazionali assunti, ex artt. 81 e 97, primo comma, Costituzione. E' stata pertanto pronunciata declaratoria di incostituzionalità delle predette leggi regionali, con la sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019.

Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità, la Corte dei Conti emanava la decisione n. 172/2019/PARI ed analoga decisione n. 217/2019/PARI, con le quali non parificava il rendiconto di bilancio, imponendo, altresì, il recupero del credito dell'Amministrazione. Pertanto la pretesa restitutoria avanzata dalla Regione Campania, all'indomani di tali pronunce, si è quindi diretta a quanti risultavano avere percepito emolumenti retributivi per attività lavorative svolte in base alle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003, poi dichiarate incostituzionali.

Va premesso che la fattispecie va inquadrata nell'ambito dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art 2033 cc, per la quale valgono i seguenti principi.



L'art. 2033 c.c. stabilisce che *chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere quanto pagato*, con eventuali interessi e frutti dal momento della domanda se il ricevente era in buona fede. Questo principio si applica anche ai rapporti di lavoro pubblico, imponendo alla Pubblica Amministrazione l'obbligo di recuperare le somme indebitamente corrisposte, indipendentemente dalla buona fede del dipendente percettore. Al riguardo la giurisprudenza amministrativa e contabile ha chiarito che il recupero delle somme indebite costituisce un atto vincolato per la PA, finalizzato a tutelare il buon andamento economico-finanziario e l'equità nel trattamento dei dipendenti pubblici.

L'illegittimità dell'apprensione, ascrivibile alla categoria dell'indebito oggettivo, opera retroattivamente, ossia *ex tunc*. In proposito, va condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione, Sez. 3, sentenza n. 3314 del 11/02/2020 secondo cui *“questa Corte ha più volte affermato che “l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (“condictio indebiti sine causa”) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (“condictio ob causam finitam”)”, e ciò secondo una “distinzione che risale al diritto romano”, e che “è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una “causa solvendi” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 1 luglio 2005, n. 14084, Rv. 582690-01; in senso analogo già Cass. Sez. 3, sent. 20 dicembre 1974, n. 4378, Rv. 373059-01 e Cass. Sez. 3, sent. 22 settembre 1979, n. 4889, Rv. 401528-01).*

Nondimeno, se l'ipotesi della *“condictio ob causam finitam”* è ravvisabile, di regola, quando il credito risulti *“venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207, Rv. 626695); a tali evenienze va equiparata quella verificatasi nel caso che occupa, ovvero la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma disciplinante la quota di tariffa, del corrispettivo previsto per il servizio idrico, destinata a remunerare il servizio di depurazione, giacché è essa ad aver reso “indebito”, addirittura con effetto “ex tunc”, tale pagamento”*.

Così ripercorsa la genesi della pretesa restitutoria azionata dalla Regione, deve osservarsi quanto segue quanto alla decorrenza della prescrizione.

Il termine di prescrizione per il recupero è decennale e decorre dal momento in cui l'indebito è stato accertato o poteva essere conosciuto con ordinaria diligenza (art. 2935 c.c.). Tuttavia,



la giurisprudenza ha precisato che la buona fede del dipendente non sospende né interrompe la prescrizione.

Al riguardo va condiviso l'orientamento secondo cui *“il termine per la ripetizione decorre dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale (o della contrarietà all'ordinamento comunitario), in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 c.c.), dovendo escludersi la decorrenza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'istanza di rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e dell'Invim relative ad atti sottoposti a tassazione prima della sentenza della Corte cost. 10 maggio 1999 n. 154, andasse presentata entro tre anni dal giorno del pagamento, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986)”* (cfr. tra le altre Cass. 08/10/2010, n. 20863).

Alla luce di tali premesse, e delle ulteriori considerazioni di seguito svolte in relazione alla data di notifica dell'atto interruttivo, osserva il Giudicante che va accolta integralmente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del ricorrente.

Occorre partire dal primo preteso atto interruttivo per esaminare la ritualità e tempestività della presente opposizione all'ordinanza ingiunzione del 2022.

La stessa difesa regionale ammette che, risultato vano il tentativo di recuperare l'indebito mediante l'invito alla restituzione formulato con la missiva del 19.11.2020 di cui in appresso, l'Amministrazione consiliare ha emesso l'ingiunzione di pagamento 12820/101/Reg. Ing. del 7/10/2021 (*cfr allegato 4 della relazione istruttoria*), non notificata perché all'Amministrazione non era stato comunicato da parte del ricorrente il cambio di residenza avvenuto in data 10/05/2020, risultante dal certificato di emigrazione rilasciato dai servizi demografici della Città di Fisciano (*cfr allegato 5*), a seguito di richiesta di *“Comunicazione dati residenza”* inoltrata dal DG RUFS del Consiglio regionale della Campania.

Dunque sino al 7.10.2021 alcuna valida comunicazione che possa né costituire effetto di inoppugnabilità dell'ingiunzione, né configurare atto interruttivo della prescrizione può dirsi pervenuta al ricorrente.

Con successivo atto, in data 21/03/2022, la Regione Campania ha emesso l'Ordinanza Ingiuntiva Prot. n. 4605/11/Reg.Ing./2022, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, con la quale si ingiungeva al ricorrente il pagamento della somma di € 7.988,24 a titolo di debito principale, oltre interessi (riconoscendo, al punto j) della premessa, espressamente la prescrizione per le somme relative al periodo Gennaio-Maggio 2009).



Ai fini della ammissibilità e tempestività della odierna azione va esaminata la ritualità della notifica dell'Ingiunzione di pagamento, atteso che la nullità della notifica dell'Ordinanza Ingiuntiva Amministrativa, per quanto si dirà, ha impedito la decorrenza di qualsiasi termine perentorio di impugnazione ex art. 2, R.D. n. 639/1910.

La notifica della predetta Ordinanza Ingiuntiva Amministrativa è stata tentata a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 28/03/2022, con raccomandata N° 78530039658-7 indirizzata all'indirizzo del Sig. D'Avenia, Via Luigi Angrisani 17 e, non avendo trovato nessuno ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è stata inviata Comunicazione di Avvenuto Deposito (C.A.D.), ovvero la raccomandata con avviso di ricevimento che avrebbe dovuto informare il Sig. D'Avenia del deposito dell'atto, identificata con Raccomandata N° 629031926678, quest'ultima inviata a un civico errato (Via Luigi Angrisani 19), come risulta dalla documentazione postale.

Inoltre, non vi è alcuna traccia della ricevuta di tale C.A.D., né la Regione Campania ha mai fornito prova della sua regolare ricezione da parte del destinatario. Tale vizio rende la notifica dell'Ordinanza Ingiuntiva Amministrativa radicalmente nulla, in quanto la C.A.D. (Raccomandata N° 629031926678) è stata inviata a un civico errato (Via Luigi Angrisani 19 invece di 17).

Come stabilito dalla Corte di Cassazione (*cfr. ex multis sentenza n. 12832 del 25/04/2022*), l'erronea individuazione del luogo di residenza o domicilio del destinatario, anche solo per inesattezza nel numero civico, impedisce il perfezionamento della notifica, anche se l'atto sia stato ricevuto da persona diversa presso quell'indirizzo. In proposito afferma la giurisprudenza che il luogo di notifica deve avere uno specifico collegamento con il destinatario e, in caso contrario, la notifica è nulla.

Il problema risiede nella specie nella rituale formazione della C.A.D. , e nella stessa sua necessità in ipotesi di notifica di atti impositivi, cd. notifica diretta dell'ente impositore, a mezzo raccomandata postale.

Secondo un orientamento consolidato da diversi anni la CAD deve essere non solo spedita, ma se ne deve provare la ricezione, anche in ipotesi di notifica diretta a mezzo servizio postale, e tanto in consapevole contrasto con il precedente di cui alla sentenza n. 6242/2017 della Corte di Cassazione (che sosteneva che, ai sensi della L. n. 890/1982, art. 8, in ipotesi di mancato recapito dell'atto notificato a mezzo posta, ai fini della regolarità della procedura di notificazione, dovesse ritenersi non necessaria la produzione della comunicazione di avvenuto deposito -cd. C.A.D. o seconda raccomandata-, essendo sufficiente la prova della spedizione della stessa).

A far data dalla ordinanza n. 16601 del 20/06/2019 invero la Suprema Corte ha mutato indirizzo ed ha ribadito che *“In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del*



perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 890 del 1982, art. 8 – attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa”.

Di seguito le Sezioni Unite, con sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, risolvendo il contrasto sottoposto dall’ordinanza interlocutoria n. 21714 dell’8 ottobre 2020 (*se, nell’ambito della notifica a mezzo posta, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, sia sufficiente per il giudizio di rituale perfezionamento della procedura notificatoria la prova della cd. prima raccomandata, contenente l’avviso di accertamento notificando, con l’attestazione dell’agente postale della temporanea assenza del destinatario e dell’avvenuta spedizione della cd. seconda raccomandata prescritta dall’art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1992, oppure sia necessario il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, cd. CAD*), hanno sancito che, «*In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa*».

Sotto il profilo della lettura costituzionalmente orientata, le Sezioni Unite hanno rilevato, inoltre, come l’art. 140 cod. proc. civ. sia stato dichiarato illegittimo (*Corte Cost. n. 3 del 2010*) nella parte in cui prevedeva il perfezionamento della notifica non effettuata a causa di “irreperibilità o di rifiuto di ricevere” del destinatario e delle persone addette alla casa sulla base della sola spedizione della raccomandata cd. informativa dell’avvenuto deposito dell’atto notificando presso la Casa comunale, anziché con il ricevimento della stessa ovvero con il decorso di dieci giorni dalla sua spedizione. Nella prospettiva sistematica, le Sezioni Unite hanno evidenziato, altresì, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell’ufficiale giudiziario ai sensi del citato art. 140 cod. proc. civ., secondo cui la prova del perfezionamento della notifica deve



essere fornita attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

La previsione della spedizione della cd. CAD, secondo le Sezioni Unite, sia nella notifica effettuata secondo la procedura codicistica da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo dell'agente postale, sia nella notifica postale, poggia, dunque, su un'identica ratio legis, fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24 Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, comma 2, Cost.) tesa a fornire al destinatario della notificazione una ragionevole possibilità di conoscenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1 della legge n. 890 del 1982.

Orbene, i principi in oggetto vanno applicati senz'altro anche all'ipotesi di notifica dell'ingiunzione fiscale di pagamento, formata dallo stesso ente creditore.

In proposito va applicato l'art. 26 del Dpr. n. 602/1973 nella versione conformata dalla Sentenza n. 258/2012 della Corte Costituzionale, che ne aveva dichiarato l'illegittimità nei casi di irreperibilità relativa del destinatario. Pertanto, nei casi in cui vi sia la cd. irreperibilità relativa del destinatario, la notifica non può rifarsi ai soli principi del servizio postale (e segnatamente l'art. 14 della legge 890/1982), ma deve avvenire secondo l'art. 140 del Cpc., che prevede tre passaggi essenziali:

- 1-deposito dell'atto in Comune;
- 2-affissione dell'avviso di deposito alla porta del destinatario;
- 3-invio della raccomandata informativa (CAD), considerata ricevuta solo con l'effettiva consegna o dopo il decorso del termine di giacenza.

Va richiamata in tal senso la pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U. civ., 15 aprile 2021, n. 10012) sulla corretta interpretazione dell'art. 8 della Legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, ovvero per sua temporanea assenza, ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo. In tal caso la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (e quindi rispettosa degli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.) dell'art. 8 della Legge del 20 novembre 1982, n. 890 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la sola prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.

Invero, le due fattispecie di notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ossia quella di cui all'art. 140 del cod. proc. civ. e quella eseguita tramite servizio postale, presentano un *«pendant logico-giuridico»* ed un'*«evidente analogia»*, talché, in una



prospettiva di comparazione anche costituzionale, la consolidata soluzione, in materia di necessaria produzione dell'avviso di ricevimento, già adottata dalla Corte di Cassazione in relazione alla notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. deve essere estesa anche alle ipotesi di notifica eseguita tramite servizio postale.

Ne deriva che il notificante non solo deve produrre il primo avviso di ricevimento con le relative attestazioni, ma deve anche depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CAD). E' solo in questa procedura rafforzata di perfezionamento della notificazione postale che è possibile ravvisare il punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio (cfr. *Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, del 15 settembre 2023 n. 26660*).

Negli stessi termini, ancor più di redente, si è osservato che : *“nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data, appunto, mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa”* e che, *pur nella diversità delle due modalità notificatorie in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo - non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella - profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) - di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1 della legge n. 890 del 1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)..”(Cassazione Ordinanza 13 febbraio 2025, n. 3721).*

Mette conto evidenziare come le pronunce di segno diverso sono relative ad ipotesi di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, ma abilitata a riceverlo, rilevandosi che : *“Tale forma semplificata di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. Giova anche osservare che lo stesso art. 14 della legge n.890/1982 menzionata dalla ricorrente fa salvo il disposto dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, che prevede espressamente al primo comma che la notifica possa essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tal caso, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento*



sottoscritto da una delle persone indicate ..” (cfr. Cass sez.civ. sez.V del 9 febbraio 2026, n.2823).

Nel caso in esame, si tratta di raccomandata bianca che reca indirizzo del destinatario, ma rispetto alla quale non vi è prova alcuna che sia giunta effettivamente all’indirizzo del destinatario, in quanto non reca alcun segno di questo corretto passaggio: né la sottoscrizione di qualche ricevente diverso dal destinatario, né il rifiuto a riceverla a quell’indirizzo da qualcuno.

Pertanto difetta la prova documentale di un fatto equiparabile alla consegna o al rifiuto presso l’indirizzo, sicché la sola compiuta giacenza non sembra sufficiente, senza ulteriore avviso informativo, a fondare una presunzione di conoscenza coerente con gli artt. 24 e 111 Cost.

In definitiva, nella notifica diretta la presunzione ex art. 1335 c.c. regge quando vi è almeno un indice oggettivo del fatto che il plico sia pervenuto all’indirizzo del destinatario; ma quando vi è solo la compiuta giacenza, senza prova dell’effettivo avviso al destinatario, la presunzione non può operare con la stessa intensità, pena la violazione dei principi costituzionali sopra richiamati.

Nella specie, la C.A.D. risulta viziata per erronea indicazione del numero civico, né vi è prova che la stessa sia stata comunque ricevuta dal destinatario.

In proposito il Giudicante condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità, tra cui di recente Cassazione sentenza 30637, del 18 ottobre 2022, che ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale *“l’indicazione di un indirizzo inesatto, per un errore nella scrittura del numero civico, rende inesistente la notificazione”* (tra le tante Cass. nr. 40724/2021; Cass., sez.un., nr. 7607 del 2010 2016).

Inoltre l’errore è addebitabile esclusivamente alla responsabilità della Regione in quanto *“l’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante”*.

Anche di recente la Corte di Cassazione (Sez. 4, Sentenza n. 20959 del 30/04/2025) ha ribadito che la mera spedizione della raccomandata che avvisa il destinatario dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale (la cosiddetta Comunicazione di Avvenuto Deposito – C.A.D.) non è sufficiente a far scattare il perfezionamento della notifica.

L’organo notificante, infatti, deve fornire la prova dell’avvenuta ricezione di tale raccomandata informativa da parte del destinatario- nella specie la CAD pur esistente, è spedita ad indirizzo civico diverso da quello del certificato di residenza, e non vi è traccia della ricevuta della CAD da parte del destinatario, onere come detto gravante sulla Regione.

La procedura di notificazione secondo le previsioni dell’art. 8, commi 2 e 4, della legge n. 890 del 1982 realizza, quindi, una fattispecie sub procedimentale a formazione progressiva di



cui la produzione dell'avviso di ricevimento della cd. CAD costituisce l'indefettibile prova del suo perfezionamento.

Invero, solo dall'esame concreto dell'atto il giudice del merito e, ove si tratti di atto processuale, anche il giudice di legittimità, può esprimere un ragionevole e fondato giudizio sull'effettiva ricezione della raccomandata da parte del destinatario. In tal modo, si è detto, si trova quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del destinatario dell'atto, essendo richiesto al soggetto attivo del procedimento notificatorio il deposito di un atto dallo stesso facilmente acquisibile.

Per tali considerazioni, va ritenuto che la Regione non ha fornito prova della regolare ricezione della C.A.D. da parte del destinatario.

Tale vizio impedisce il perfezionamento della notifica e, di conseguenza, la produzione di effetti giuridici dell'Ordinanza, tra cui in primo luogo la decorrenza di termini per la sua impugnazione e inoltre l'interruzione della prescrizione.

Quanto all'eccezione di compiuta prescrizione delle pretese restitutorie, si osserva quanto segue.

Nel caso di specie, l'ingiunzione impugnata, notificata per la prima volta in data 09/06/2025 al ricorrente, presso la sua residenza in Salerno alla Via Luigi Angrisani 17, in uno alla Determina N. 571 del 15/05/2025 e la comunicazione di recupero per compensazione da parte della Regione Campania, rappresenta il primo e unico atto con il quale la Regione Campania ha richiesto ritualmente al ricorrente la restituzione delle somme indebitamente versate.

Risultano quindi inefficaci ai fini interruttivi della prescrizione i precedenti atti con cui è stata richiesta la restituzione delle somme versate indebitamente, per cui il credito restitutorio è integralmente prescritto.

Invero l'ultimo pagamento è stato effettuato entro il 31/05/2010, data in cui il ricorrente pacificamente ha cessato il suo rapporto di lavoro con la Regione; per interrompere la prescrizione, la Regione avrebbe dovuto notificare un atto interruttivo valido entro dieci anni da ciascun pagamento, e complessivamente entro il 31 maggio 2020.

L'atto interruttivo identificato dalla Regione ai fini interruttivi consiste in una PEC del 2020, indirizzata al ricorrente alla casella PEC presso l'Università di Salerno. In data 19/11/2020, è stato emesso un "atto di ripetizione del credito" (Prot. n. 16338/2020), atto indirizzato via PEC all'Università degli Studi di Salerno (ammicent@pec.unisa.it), presso la quale il Sig. D'Avenia prestava servizio, dal momento che il suo rapporto di lavoro con la regione si era concluso nel 2010.

Lamenta il ricorrente che tale comunicazione non è mai stata personalmente notificata o portata a sua conoscenza, né l'Università ha provveduto a inoltrarla, rendendo tale atto



assolutamente inesistente e inidoneo a interrompere la prescrizione nei confronti del ricorrente.

Ritiene il Giudicante che le deduzioni difensive del ricorrente siano fondate.

In radice è sufficiente rilevare che la stessa PEC indicata dall'Università come atto interruttivo- anche a prescindere dalle modalità del suo inoltro- reca la data del 19.11.2020 ed è pertanto spedita oltre 10 anni dopo l'ultimo pagamento indebito. Si sottolinea che, a prescindere dalla sua inidoneità formale, tale atto del 19/11/2020 è stato comunque tentato ben oltre il termine decennale di prescrizione, essendo il rapporto di lavoro del ricorrente cessato il 31/05/2010 e, di conseguenza, tutti i crediti relativi al periodo 2009-2010 erano già integralmente prescritti a quella data.

A voler ritenere che l'atto di ripetizione del 19/11/2020 potesse avere una qualche efficacia interruttiva, va rilevato che lo stesso è stato redatto e presumibilmente inviato solo in data 18/11/2020 (come da data di firma digitale del D.G. Risorse Umane). Pertanto, anche in tal caso, la prescrizione decennale sarebbe comunque totalmente maturata per tutte le somme erogate nel periodo dall'01/01/2009 al 18/11/2010. Come dedotto dalla difesa del ricorrente, e documentato in atti, l'ultima mensilità percepita dal Sig. D'Avenia nel novembre 2010 ammonta a soli € 179,34 (Doc. 1), e anche questa, a fronte di un atto interruttivo del 18/11/2020, risulterebbe prescritta. Né l'Università ha dedotto esservi pagamenti posteriori che potrebbero risultare fuori dal fuoco della prescrizione.

In ogni caso, va rilevato come la comunicazione de qua è stata inoltrata ad un indirizzo PEC che è quello dell'Università nel suo complesso, soggetto terzo (l'Università), che non è il domicilio legale o eletto del dipendente per atti personali. Pertanto, in assenza di prova di successiva comunicazione o consegna al Sig. D'Avenia, tale atto è assolutamente inidoneo a produrre effetti interruttivi della prescrizione nei confronti del ricorrente, perché non vi è la prova che lo stesso ne sia venuto a conoscenza.

L'onere della prova della valida interruzione della prescrizione grava sulla Regione, onere che nel caso di specie non è stato in alcun modo assolto.

In proposito la difesa regionale ha dedotto che l'atto di messa in mora, seppur di natura stragiudiziale, è da considerarsi idoneo ad interrompere il termine di prescrizione anche se comunicato tramite pec, posto che per produrre i suoi effetti deve essere diretto al suo legittimo destinatario senza che sia soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notifica a mezzo ufficiale giudiziario (in tal senso, Corte appello Napoli sez. IX, 04/10/2022, n. 4049).



Tali considerazioni non colgono il fuoco della contestazione, dal momento che il ricorrente non ha eccepito che la PEC in sé sia un mezzo inadatto di notifica, ma che la PEC sia stata indirizzata ad una casella di posta che non aveva con lo stesso uno specifico collegamento.

Al riguardo le pronunce indicate dalla stessa difesa regionale confermano l'assunto, rilevandosi che *“la costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplorazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (in tal senso, Cassazione civile sez. III, 08/10/2021, n. 27412).”*

Orbene, è proprio il collegamento specifico a difettare, non risultando effettuata dal D'Avenia né elezione di domicilio presso l'Università, né essendo stata utilizzata una PEC istituzionale specificamente dedicata al ricorrente.

Ne deriva che la comunicazione trasmessa sulla pec dell'ente di appartenenza (Università di Salerno) non può avere prodotto valida interruzione della prescrizione del diritto di credito azionato dal Consiglio regionale, non potendo dirsi pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario; pur trattandosi della sede di lavoro del ricorrente, non può dirsi pervenuta nella sua sfera di dominio o di controllo dello stesso, tanto da farne presumere la conoscenza, sottolineandosi che la prova contraria gravava sulla regione.

Come esattamente dedotto dalla difesa del ricorrente, si tratta di una PEC indirizzata alla casella certificata istituzionale dell'Università degli Studi di Salerno, ente di appartenenza del Sig. D'Avenia all'epoca, come da Allegato 3 e relativa ricevuta di consegna PEC All. 3.1 produzione di parte ricorrente.

La comunicazione in questione non è mai stata notificata personalmente né portata a conoscenza del ricorrente, e l'Università non risulta abbia provveduto a inoltrarla, rendendo l'atto inefficace ai fini dell'interruzione della prescrizione.

L'invio dell'atto alla PEC istituzionale dell'Università di Salerno non può sostituire una notifica personale al ricorrente, trattandosi di una comunicazione relativa a un credito di natura personale. La PEC dell'Università non corrisponde al domicilio digitale legale o eletto del Sig. D'Avenia per atti personali e patrimoniali, poiché l'Università è un soggetto giuridico



autonomo, distinto dai suoi dipendenti, e non può fungere da domiciliatario per le loro pretese individuali.

Avuto riguardo alla controversia in esame, posto che vertendosi in tema di indebito la prescrizione è decennale e che la decorrenza coincide con il momento del pagamento delle somme oggetto di ripetizione, alla data dell'atto interruttivo in atti allegato da ambo le parti in causa - costituito dalla nota n. prot. 00115239/U del 19.11.2020 (che in assenza di allegazioni specifiche deve ritenersi essere stata ricevuta dal ricorrente in pari data) - la stessa può dirsi maturata con riferimento alle pretese restitutorie antecedenti al 9.11.2010.

Nulla, pertanto, è dovuto dal ricorrente, in quanto i recuperi azionati sono tutti relativi a somme erogate prima di tale ultima data.

Conclusivamente, tutte le somme percepite dal Sig. D'Avenia nel 2009 e nel 2010 sono afferenti ad una pretesa restitutoria integralmente prescritta.

Le spese di lite vanno interamente compensate, tenuto conto della complessità della questione, della sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale 8/2023 e dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, previo accertamento della nullità della notifica:

- a) Accoglie il ricorso e dichiara la nullità della notifica dell'Ordinanza Ingiuntiva Amministrativa Prot. n. 4605/11/Reg.Ing./2022 del 21/03/2022 e per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di € 7.988,24 ingiunta con la predetta Ordinanza Ingiuntiva;
- b) Ordina alla Regione la restituzione delle somme indebitamente trattenute in virtù della predetta ordinanza
- c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Napoli,

IL GIUDICE

Dott. Paolo Scognamiglio

